


**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Industria artigianato commercio e cooperazione**  
**Ufficio sostegno e promozione attività economiche**  
 Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento  
 T +39 0461 494786  
 F +39 0461 494747  
 pec serv.iacc@pec.provincia.tn.it  
 @ serv.iacc@provincia.tn.it  
 web www.commercio.provincia.tn.it

Ai Comuni della Provincia di Trento  
 Alle Comunità di Valle  
**LORO SEDI**

Al Consorzio Comuni Trentini  
 Consiglio delle Autonomie locali  
 Via Torre Verde, 21  
**38122 TRENTO**

Alla Camera di Commercio, Industria,  
 Artigianato e Agricoltura  
 Via Calepina, 13  
**38122 TRENTO**

All'Unione delle imprese, delle attività  
 professionali e del lavoro autonomo –  
 Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino  
 Via Solteri, 78  
**38121 TRENTO**

Alla Confesercenti del Trentino  
 Via E.Maccani, 207  
**38121 TRENTO**

Trento, 22 GEN. 2019

Prot. n. S040/2019/40219 /9.3

Oggetto: modalità di nomina del rappresentante ex artt. 8 e 93 Tulpis negli esercizi di somministrazione - LP n. 9/2000.

Con la presente, si porta a conoscenza degli approfondimenti effettuati dallo scrivente Servizio, in merito alle modalità in cui il titolare dell'esercizio di somministrazione può provvedere alla nomina di un rappresentante ex artt. 8 e 93 Tulpis e quali requisiti debba possedere il medesimo.

Le disposizioni provinciali di riferimento sono l'art. 5, comma 1 e l'art. 16, comma 1 della LP n. 9/2000 e l'art. 15, commi 1 e 2 del DPP 14 giugno 2001, n. 21-72 Leg.

Il rinvio espresso operato dall'art. 5 della LP n. 9/2000 a quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, richiede di interpretare la normativa provinciale, attribuendole un significato che sia conforme alla norma nazionale.

La scrivente ha approfondito la questione presso il Ministero dello Sviluppo economico, che ha precisato nella risoluzione n. 41974 del 7 febbraio 2017 (all. 1): *"la scrivente riterrebbe che, ai fini della prova della nomina del rappresentante legale e dell'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo, dovrebbe risultare sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione, salvo diverso avviso del Ministero dell'Interno."*

Con successiva nota del 24 marzo 2017 (all. 2) lo stesso MISE riportava anche quanto precisato dal Ministero dell'Interno con nota 7 marzo 2017, il quale ha confermato che: *"ai fini delle licenze di polizia non sono prescritte né modalità particolari per la designazione di uno o più rappresentanti da parte del titolare, né l'esistenza di particolari vincoli contrattuali tra le due parti del rapporto di rappresentanza. Perciò il procedimento di approvazione della nomina del rappresentante, ai fini della legislazione di p.s. può avere avvio con la semplice indicazione autentica da parte del titolare, accompagnata dalla formale accettazione della persona indicata quale rappresentante."*

Pertanto, è chiaro che gli articoli 5 e 16 della LP n. 9/2000, devono essere interpretati alla luce dell'art. 71, comma 6 bis del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs n. 147/2012, secondo il quale: *"6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale".*

Il preposto, in possesso dei requisiti professionali, può essere nominato da parte di più società o imprese individuali e anche per più esercizi; può non essere legato contrattualmente al soggetto titolare e non è necessario sia sempre presente nell'esercizio, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumere tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.

Il titolare dell'attività di somministrazione o/e il suo rappresentante, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del Tulp, non sono obbligati al possesso dei requisiti professionali, qualora via sia un preposto; inoltre, considerato il limite del principio di personalità delle licenze di p.s. (art. 8 tulp,) che esige identità tra il titolare della licenza (o il suo rappresentante) e l'effettivo gestore dell'attività autorizzata, sono obbligati alla gestione dell'esercizio e, pertanto, devono assicurarne l'effettiva conduzione, anche ai sensi dell'art. 15, comma 1, del DPP 14/06/2001 n. 21-72/Leg.

L'articolo da ultimo citato codifica una presunzione di "effettiva conduzione", nel caso di due esercizi nello stesso comune o in comuni confinanti: considerato che non è necessaria la costante presenza del titolare, sono ammesse assenze temporanee, ferma restando la sua responsabilità. Tuttavia, laddove l'assenza del titolare assuma carattere di stabilità, è consigliabile nominare un rappresentante ex artt. 8 e 93 Tulp (all. 3).

Il titolo abilitativo alla somministrazione di alimenti e bevande assolve, infatti, alla duplice funzione di licenza di p.s. e di autorizzazione/SCIA commerciale.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.



LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Franca Dalvit -

- All.: 1. risoluzione MISE n. 41974 del 7/02/2017;  
2. nota MISE 24/03/2017;  
3. nota Ministero dell'Interno 18/07/2013 .

RR/CS



Ministero dello Sviluppo  
Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV- Promozione della concorrenza e  
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 41974 del 7 febbraio 2017

**OGGETTO: Quesito in merito alla nomina di rappresentante legale ai sensi degli articoli 8 e 93 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 negli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Provincia Autonoma chiede chiarimenti in merito alla nomina del rappresentante legale ai sensi degli articoli 8 e 93 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 in caso di esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Nello specifico formula i seguenti quesiti:

1. Qualora l'imprenditore individuale o il legale rappresentante di una società siano intestatari di più autorizzazioni relative ad esercizi di somministrazione, è necessaria la nomina di un rappresentante legale diverso per ciascuno di essi al fine di garantire la conduzione dell'esercizio?
2. Con quali modalità il soggetto titolare dell'autorizzazione procede alla nomina della figura del rappresentante legale? E' necessaria una procura institoria ai sensi degli articoli 2203 ss. Cod. civ. o è sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione con il quale il soggetto attesterà di essere in possesso dei requisiti morali sottoscrivendo in calce le dichiarazioni rese e pertanto esplicitando l'accettazione dell'incarico affidatogli?
3. I requisiti morali ai sensi del TULPS sono quelli indicati nel medesimo Testo Unico oppure anche quelli previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010?

Al riguardo la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Si richiama, in via preliminare, quanto già sostenuto nella nota n. 3075 del 12-1-2016, inviata a codesta Provincia Autonoma, con la quale la scrivente Direzione ha avuto modo di esprimersi con riguardo sia alla figura del preposto per le attività commerciali



che alla figura del rappresentante legale nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, ha chiarito che la figura del proposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e che può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale, fermo restando, come precisato nella circolare n. 3656 del 12-9-2012, che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva e non solo nominalistica, con la conseguenza che il soggetto preposto deve comunque assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.

Nel caso specifico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla figura del preposto necessaria qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti, resta ferma la necessità di ricorrere all'istituto della rappresentanza, fermo quanto precisato dal Ministero dell'Interno con nota n. 557/PAS. 16646 del 31 gennaio 2006 in merito all'obbligatorietà della conduzione personale delle attività in discorso, autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Con riferimento, pertanto, al **quesito n. 1**, la scrivente Direzione ha già avuto modo di precisare che il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio, dovendo assicurare una costante presenza nell'ambito della sede (salvo assenze temporanee per comuni esigenze come espressamente sottolineato dal Ministero dell'Interno nella nota n. 557/PAS. 12491 del 16-7-2013). Il soggetto preposto all'attività commerciale, qualora diverso rispetto al rappresentante legale ai sensi del TULPS, può invece non essere sempre presente all'interno dell'esercizio commerciale.

Di conseguenza, un soggetto titolare di un'attività, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali, mentre è obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS.

Con riferimento al **quesito n. 3**, la scrivente Direzione ritiene che il rappresentante legale, la cui funzione è correlata e dettagliatamente disciplinata dalle norme del TULPS, non sia tenuto ad essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legislazione commerciale (cfr. articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010), considerato che questi ultimi sono espressamente richiesti in capo al soggetto titolare dell'attività, nonché del preposto all'attività qualora ci si avvalga della figura del medesimo.

E' tenuto, invece, ad essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 8 del Regio Decreto n. 773 del 1931, che infatti recita: "*... Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione*" e che, ad avviso della scrivente, non



può che riferirsi ai requisiti prescritti dal medesimo Regio Decreto agli articoli 11, 92 e 131.

Con riferimento al **quesito n. 2**, la scrivente riterrebbe che, ai fini della prova della nomina del rappresentante legale e dell'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo, dovrebbe risultare sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione, salvo diverso avviso del Ministero dell'Interno, al quale la presente nota è inviata con preghiera di far conoscere anche alla scrivente Direzione Generale le proprie determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

*(avv. Mario Fiorentino)*

mise.AOO PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0107051.24-03-2017



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IV - Promozione della concorrenza e  
semplificazioni per le imprese

COORDINAMENTO INTERREGIONALE  
SUL COMMERCIO  
- c/o Regione Marche  
c.a. dott. Talarico  
[pietro.talarico@regione.marche.it](mailto:pietro.talarico@regione.marche.it)

ANCI  
Via dei Prefetti, 46  
00186 ROMA  
[gastaldi@anci.it](mailto:gastaldi@anci.it)

UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

CONFCOMMERCIO  
Piazza G. G. Belli, 2  
00153 ROMA  
[legislativo@confcommercio.it](mailto:legislativo@confcommercio.it)

CONFESERCENTI  
Via Nazionale, 60  
00184 ROMA  
[confes@confesercenti.it](mailto:confes@confesercenti.it)

**OGGETTO: Quesito in merito alla nomina di rappresentante legale ai sensi degli articoli 8 e 93 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 negli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/003566 del 7-3-2017, con la quale l'Amministrazione in parola, stante la risoluzione n. 41974 del 7-2-2017 della scrivente Direzione Generale, si esprime in merito alla nomina del rappresentante legale ai sensi degli articoli 8 e 93 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 negli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.



Nello specifico, alla scrivente Direzione veniva chiesto:

1. se, ai fini degli articoli 8 e 93 del TULPS, si rendesse necessaria la nomina di un rappresentante legale per la conduzione di ciascun esercizio di somministrazione di alimenti e bevande quanto una pluralità di esercizi faccia capo ad un unico titolare;
2. se fossero prescritte modalità particolari, come ad esempio una procura institoria, per la validità della nomina del rappresentante da parte del richiedente la licenza;
3. se i requisiti morali richiesti ai sensi del TULPS includessero anche quelli elencati all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

La scrivente, con la nota in premessa indicata, con riferimento al quesito n. 1 ha precisato che il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio, dovendo assicurare una costante presenza nell'ambito della sede (salvo assenze temporanee per comuni esigenze come espressamente sottolineato dal Ministero dell'Interno nella nota n. 557/PAS. 12491 del 16-7-2013). Il soggetto preposto all'attività commerciale, qualora diverso rispetto al rappresentante legale ai sensi del TULPS, può invece non essere sempre presente all'interno dell'esercizio commerciale.

Di conseguenza, un soggetto titolare di un'attività, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi di somministrazione, qualora sia sprovvisto dei requisiti professionali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali, mentre è obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS.

Con riferimento al quesito n. 3, ha ritenuto che il rappresentante legale, la cui funzione è correlata e dettagliatamente disciplinata dalle norme del TULPS, non sia tenuto ad essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legislazione commerciale (cfr. articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010), considerato che questi ultimi sono espressamente richiesti in capo al soggetto titolare dell'attività, nonché del preposto all'attività qualora ci si avvalga della figura del medesimo.

E' tenuto, invece, ad essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 8 del Regio Decreto n. 773 del 1931, che infatti recita: "... Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione" e che, ad avviso della scrivente, non può che riferirsi ai requisiti prescritti dal medesimo Regio Decreto agli articoli 11, 92 e 131.

Con riferimento al quesito n. 2, la scrivente ha ritenuto che, ai fini della prova della nomina del rappresentante legale e dell'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo, dovrebbe risultare sufficiente la compilazione del quadro di autocertificazione, rimettendosi comunque alle eventuali determinazioni del Ministero dell'Interno, il quale, con la nota in premessa citata, ha evidenziato quanto di seguito si riporta.



"Al riguardo si condividono pienamente le ipotesi avanzate da codesto Dicastero in ordine a ciascuno dei tre quesiti.

Infatti, in ordine al quesito n. 1, il principio di personalità delle licenze di polizia (ex art. 8 TULPS) implica la personale responsabilità del titolare nell'effettiva conduzione dell'esercizio autorizzato e, quindi, ad avviso di questo Dipartimento, la sua costante presenza al suo interno, pur essendo, di prassi, consentite assenze temporanee per comuni esigenze, ferma restando la responsabilità del titolare.


Ciò comporta che, ove a quest'ultimo facciano capo più licenze relative ad altrettanti esercizi, come avviene, ad esempio, nel caso in cui la loro gestione sia curata da una società commerciale, l'assenza del titolare assume necessariamente carattere permanente ed ordinario, sicché il rapporto intercorrente tra questi ed i dipendenti incaricati di sostituirlo si trasforma in una vera e propria sostituzione. Tale situazione richiede la loro nomina quali rappresentanti ai fini cui è preordinata la licenza di polizia (ovviamente, nei casi in cui la rappresentanza è ammessa dal TULPS).


Poiché i rappresentanti sono abilitati ad ogni operazione di gestione nei confronti di terzi in luogo del titolare e con i medesimi effetti di imputazione in capo all'impresa (stipula di contratti, assunzione di obbligazioni, presentazione di istanza presso uffici pubblici, etc.), l'articolo 8 del TULPS prescrive che essi possiedano i medesimi requisiti richiesti a quest'ultimo e che la loro nomina sia approvata dalla medesima Autorità di p.s. che rilascia la licenza.

Con riferimento al quesito n. 2 si ritiene soltanto di precisare che ai fini delle licenze di polizia non sono prescritte né modalità particolari per la designazione di uno o più rappresentanti da parte del titolare, né l'esistenza di particolari vincoli contrattuali tra le due parti del rapporto di rappresentanza.

Perciò, il procedimento di approvazione della nomina del rappresentante, ai fini della legislazione di p.s., può avere avvio con la semplice indicazione autentica da parte del titolare, accompagnata dalla formale accettazione della persona indicata quale rappresentante. Del resto, la stessa modulistica in uso presso quest'Amministrazione, per questo adempimento, non prevede la necessità di alcuna specificazione in ordine al vincolo contrattuale che lega il soggetto autorizzato con quello nominato quale rappresentante, né gli Uffici territoriali svolgono accertamenti al riguardo al fine di individuare ipotetici requisiti giuridico-formali della nomina quale rappresentante.

Quanto, infine, al quesito n. 3, non si hanno considerazioni ulteriori rispetto a quelle esposte da codesto Ministero nella nota che si riscontra".

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)

 BB/preposto e rappresentante legale



ALL. 2 X ROMA  
CAPITALE

mise.AOO-DIP-IMP.REGISTRO UFFICIALE(I).0122219.18-07-2013



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Quesito in merito alla figura del preposto negli esercizi di commercio al dettaglio e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  
- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,  
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

(Rif. n. 97889 dell'11.6.2013)

[bruno.bruni@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:bruno.bruni@sviluppoeconomico.gov.it)

ROMA

e. p.c.:

AL COMUNE DI  
- Ufficio Commercio  
c.a. dott.ssa Caterina Traverso

[marionigela@comunita.comune.vi.it](mailto:marionigela@comunita.comune.vi.it)

NOVENTA VICENTINA (VI)

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale codesto Ministero sollecita l'avviso dello scrivente in merito alla interpretazione della disciplina relativa al possesso dei requisiti professionali per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 6.8.2012, n. 147, con particolare riguardo alla necessità o meno del possesso di detti requisiti in capo alle persone nominate rappresentanti del titolare ai sensi degli artt. 8 e 93 TULPS e alla possibilità, quindi, che questi ultimi non coincidano con il soggetto preposto ai sensi della disciplina del settore commerciale.

Al riguardo, va premesso che proprio a seguito delle novità introdotte dal citato D.Lgs. n. 147/2012 è apparsa chiara la soggezione di tali esercizi ad un doppio regime giuridico, commerciale e di pubblica sicurezza.

Ci si riferisce, particolarmente, alle modifiche apportate all'art. 64 del D.Lgs. 26.3.2010, n. 59, con il superamento, quale regime ordinario, della tradizionale autorizzazione comunale in favore della segnalazione certificata di inizio attività per il





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

trasferimento di sede, di gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In sintesi, come rappresentato in precedenti comunicazioni in argomento, una delle quali richiamata nell'occasione da codesto Ministero, ad avviso di questo Ufficio la somministrazione di bevande, alcoliche e non, è soggetta, oltre che al regime di cui al citato art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 (per i profili di natura commerciale), anche alla licenza di polizia di cui all'art. 86, primo comma, TULPS, che non è stato modificato dai provvedimenti di riforma dell'ultimo periodo (che pure hanno toccato il secondo comma di tale articolo) e che, pertanto, è pienamente vigente.

Ciò comporta, cioè, che nei casi in cui è ora prevista la s.c.i.a. per l'apertura o il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di bevande al pubblico, essa svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS, secondo quanto previsto dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione (diversamente, occorrerebbe concludere per la necessità di una formale acquisizione, per le attività ora sottoposte a s.c.i.a., della licenza di cui all'art. 86 TULPS, in evidente antitesi con l'obiettivo di semplificazione della recente riforma).

Tale conclusione, si è già osservato, trova conforto nella stessa relazione illustrativa del disegno di legge da cui è scaturito il D.Lgs. 6.8.2012, n. 147 nonché nella circolare n. 3656/C del 12.9.2012, emanata da codesto Ministero, che afferma lo stesso principio.

Alla stregua di tale orientamento, lo scrivente ritiene di rimettersi all'interpretazione di codesta Amministrazione in ordine alla interpretazione della disciplina commerciale relativa alla conduzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alla figura del "preposto" (anche per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti a tale figura e la possibilità di nominare un preposto per la conduzione di più esercizi della stessa società).

Sembra coerente, in proposito, rivedere anche il precedente orientamento, espresso nella nota del 31.1.2006 citata da codesto Ufficio, nel senso della non necessità della verifica del possesso di detti requisiti, per i fini del TULPS, in capo al titolare della licenza di polizia o dei suoi rappresentanti.

Si condividono, pertanto, sotto questo profilo, le conclusioni rappresentate da codesto Ministero.

Quanto all'ipotesi che il soggetto preposto non coincida con il titolare della licenza di polizia o con il soggetto cui quest'ultimo ricorre in applicazione degli artt. 8 e 93 TULPS (rappresentante in licenza), deve ricordarsi il limite costituito dal principio di personalità



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

delle licenze di polizia, desumibile dallo stesso art. 8.

Infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il carattere necessariamente "*inuitu personae*" delle autorizzazioni di polizia, desumibile da detto articolo, esige l'identità tra il titolare della licenza (o il suo rappresentante) e l'effettivo gestore dell'attività autorizzata (ad es., tra le altre: v. Cons. Stato, sent. 8.6.2006, n. 13408).

La necessità che la condizione materiale dell'esercizio (e la connessa responsabilità nei confronti dell'Autorità) faccia capo al titolare dell'autorizzazione e la possibilità che questo nomini uno o più rappresentanti per la medesima sede di vendita (così come quella di nominare un rappresentante per più esercizi), non implicano - naturalmente - la necessità di una costante presenza di questi ultimi al loro interno, essendo - di prassi - consentite assenze temporanee per comuni esigenze, durante le quali la conduzione dell'attività è affidata a preposti o a dipendenti (ferma restando la responsabilità del titolare).

Ove, però l'assenza del titolare e del rappresentante assuma carattere continuativo e si prolunghi per periodi di tempo tali da assumere il connotato della stabilità, il rapporto intercorrente tra il dipendente ed il titolare della licenza si trasforma - di fatto - in una vera e propria sostituzione, per la quale occorre l'approvazione di cui al citato art. 8 TULPS.

In mancanza, una volta accertata l'assenza abituale del titolare della licenza e dell'eventuale rappresentante, ovvero allorché risulti che vengano affidati al personale dipendente non solo il presidio del locale ed i comuni compiti attinenti alle sue mansioni, ma anche attività gestionali, si ritiene che lo stesso titolare possa incorrere nella violazione dell'art. 17-bis del TULPS.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu